

VALIDITA'

GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2027

ACCORDO DI RIFERIMENTO

16 APRILE 2025 – 10 LUGLIO 2025

TABELLA IN VIGORE DA

LUGLIO 2025 – NOVEMBRE 2025**SETTORE PETROLIO E GAS**

CATEGORIA	POS. ORG.	PAR	MINIMO CONTRATTUALE	CREA	EDR DAL 01/07/2025
1*	5	180,85	3.513,55	453,26	60,71
	4		3.513,55	362,61	
	3		3.513,55	271,96	
	2		3.513,55	181,31	
	1		3.513,55	90,65	
2	4	163,79	3.182,05	271,97	54,98
	3		3.182,05	203,98	
	2		3.182,05	135,98	
	1		3.182,05	67,99	
3	4	148,33	2.881,73	243,72	49,79
	3		2.881,73	182,79	
	2		2.881,73	121,86	
	1		2.881,73	60,93	
4	4	131,08	2.546,61	213,57	44,00
	3		2.546,61	160,18	
	2		2.546,61	106,79	
	1		2.546,61	53,39	
5	4	114,95	2.233,24	181,33	38,59
	3		2.233,24	136,00	
	2		2.233,24	90,66	
	1		2.233,24	45,33	
	0		2.233,24	0,00	
6	0	100	1.942,80	0,00	33,57

A decorrere dal 01,01,2016 cessa di avere applicazione l'istituto degli aumenti periodici di anzianità ex art. 36 ccnl energia e petrolio 23,03,2010. Gli importi maturati alla data suddetta restano acquisiti a titolo di "ex scatti non riassorbibili". Ai lavoratori in forza al 31,12,2015 il riproporzionamento dei minimi avverrà riducendo del valore di 1,5 scatti di anzianità riferita alla categoria di appartenenza, in via eccezionale la voce di retribuzione individuale "ex scatti non assorbibili" secondo la seguente tabella.

cat	valore
1	37,41
2	33,66
3	31,46
4	28,13
5	24,71
6	21,35

* Indennità di funzione € 190,00

"Tenuto conto degli adeguamenti già effettuati, prima con il verbale del 31 luglio 2024 e successivamente con l'accordo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile u.s., viene registrato un residuo scostamento positivo dello 0,4%.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato art 34, le Parti concordano di prelevare dai minimi contrattuali la quota di 10€ al livello 4 (da riparametrare per gli altri livelli) e di trasferirla nell'EDR a decorrere dal primo luglio 2025".